SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Rosa Grippo	Giudice
Dott. Elisa Trotta	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione apertura della liquidazione giudiziale

R.G. 1398-1/ 2026 Pre-Liq.

promosso su ricorso depositato in data 12/10/2026

DA

BOGONI MARIANGELA (C.F.: BGNMNG88M51M172I), con gli avv.ti Valentina Azzini (C.F. ZZNVNT84M49L781W, pec: valentina.azzini@pec.it) e Alessandra Fella

NEI CONFRONTI DI

FCT JEWELS FACTORY S.R.L., C.F. e P.IVA 04410720272, con gli avv.ti Federico Vaudano e Francesca Verrecchia

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 12/10/2026 parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di FCT JEWELS FACTORY S.R.L.;
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione;

osserva quanto segue.

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale;
- la società debitrice è un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per circa euro 964.000,00;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'esposizione debitoria verso la ricorrente nonché verso l'erario; dalle ammissioni della società resistente rese nella comparsa di risposta; dal precetto vanamente intimato alla debitrice e dal vano tentativo di pignoramento come documentato in atti.
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 26 ssCCI;

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FCT Jewels Factory S.r.l., C.F. e P.IVA 04410720272, con sede legale a Milano, Piazzetta Umberto Giordano n. 2, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Elisa Trotta;
3) NOMINA Curatore l'avv. Alberto Baroni Redeghieri, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno 17/3/2027 ad ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 19/11/2026

Il Presidente — Il Giudice est.

Dott.ssa Laura De Simone — Dott.ssa Elisa Trotta